



COMUNE di AGNANA CALABRA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ordinanza n. 39/2020

Prot. n. 2176 del 22/06/2020

PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

Quale autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225.

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato d'incendi.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773.

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353.

Visto il D.Lgs. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto il D.Lgs. n.205/2010;

Visto il titolo III del D.Lgs. 03/04/2006, n. 52;

Visti gli art. 449, 650 e 652 del c.p.;

Visto l' art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 74 del 15/05/2020.

ORDINA

Dalla data odierna al 30 settembre c.a., è fatto divieto di:

1. **accendere fuochi di ogni genere in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, e strade Provinciali ricadenti sul territorio comunale;**
2. **bruciare della vegetazione spontanea su terreni incolti o a riposo;**
3. **accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie, arbusti, cespugli e residui di vegetazione in terreni privati, di proprietà, in particolare all'interno del centro abitato.**

/-----/

- a) I concessionari d'impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombero e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri cinque.
- b) I detentori di cascinali, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione e impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a metri dieci.

SANZIONI

Nel caso di procurato incendio, anche per l'esecuzione di azioni e attività che lo determinino, per come specificato nei punti 1, 2 e 3, sopra indicati, durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,00 a un massimo di euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

Nel caso d'inottemperanza, ai punti a) e b) sopra indicati, durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.L. n. 267 del 18/08/2000.

DISPONE

- la consegna della presente al responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione;
- che la presente ordinanza sia affissa e resa pubblica mediante manifesti, su tutto il territorio Comunale;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo.

AVVERTENZE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio dell'Ente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione per come previsto dal DPR 1199/1971.

Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile di procedimento è il responsabile dell'Area Amministrativa del Comune, nel cui Ufficio è possibile, tra l'altro, prendere visione degli atti riguardanti il procedimento.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO
(Giuseppe Lupis)